Prot. 257/23

18 LUG. 2023

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE

Protocollo sul conferimento degli incarichi di cui all'art. 5, comma 3 CCI

1. Premessa

Il Codice della crisi ha introdotto alcune innovazioni sul tema degli incarichi nelle procedure concorsuali, tra cui merita segnalare:

-l'art. 2, lett. n) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice";

-l'art. 5 Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie "1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza...3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione";

-l'art. 125 "Nomina del curatore 1. Il curatore è nominato con la sentenza ... 4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico";

-l'art. 356 "Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza";

l'art. 357 "Funzionamento dell'albo";

l'art. 358 comma 3 – "Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure - Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto: a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto,

personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) c...dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in..; e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze..".

Sulla base di tali disposizioni il Presidente della sezione XIV del Tribunale di Roma, in accordo con i giudici della sezione e dopo interlocuzione con il Presidente del tribunale, in applicazione del menzionato articolo 5 CCI, procede all'emanazione del protocollo prescritto mediante l'aggiornamento della circolare in vigore.

Il presente protocollo viene redatto anche in applicazione delle indicazioni delle Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali - linee guida – emanate dal CSM in data 21.7.2022.

I cardini su cui s'incentra la regolamentazione della materia sono costituiti dai "principi trasparenza, rotazione ed efficienza" da attuarsi "mediante l'adozione di protocolli condivisi coi giudici".
Premesso che già dal 2017 è in vigore nell'Ufficio una articolata circolare che regola la materia degli incarichi che si fonda sui medesimi criteri sopra richiamati, si ritiene in premessa che il **principio di efficienza** affermato dall'art. 5 citato imponga di mantenere la presenza presso il Tribunale di Roma di un apposito elenco dei professionisti cui possono essere attribuiti gli incarichi concorsuali, adeguato per numero e regole alle specifiche esigenze del territorio, con gli opportuni aggiornamenti e adeguamenti.

1. Ambito di applicazione

La presente circolare si applica al conferimento dei seguenti incarichi previsti dal codice della crisi, ai sensi dell'art. 356:

- Ausiliario nel concordato semplificato (Art.25 sexies)
- Liquidatore nel concordato semplificato (Art.25 septies)
- Pre commissario (Art.44)
- Commissario giudiziale nel concordato preventivo (Art.47)
- Liquidatore nel concordato preventivo (Art.114)
- Commissario giudiziale nell'accordo di ristrutturazione (Art.40 – 48)
- Curatore nella liquidazione giudiziale (Art.49)
- Commissario giudiziale nel PRO (Art.64-bis)

2. Principi generali

L'art. 358 del C.C.I. stabilisce oggi una disciplina unificata delle nomine a Curatore, Commissario Giudiziale, liquidatore.
Esso, oltre che elencare i soggetti che possono assumere la carica, stabilisce anche specifiche regole di incompatibilità e le fonti informative cui attingere per desumere le informazioni necessarie alle nomine.
In coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 5094/2015; Cass. 11888/2016) si ritiene che *"anche la disciplina riformata è dettata unicamente a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull'interesse del curatore, sicché il provvedimento di revoca di quest'ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo*

di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo" ed inoltre che "*la clausola generale contenuta nell'art. 23, che subordina la revoca a giustificati motivi (formula di significato ben più ampio che non quella di "giusta causa"), rende poi palese che il provvedimento può essere assunto anche quando il curatore non risulti inadempiente ai suoi specifici doveri, e dunque anche per ragioni di mera convenienza od opportunità, sempre in vista del superiore interesse della procedura*" e che "*Permane, in definitiva, la non configurabilità di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del curatore, cui corrisponde la natura meramente ordinatoria (di atto di amministrazione interno) e non decisoria tanto del decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca quanto del provvedimento, di conferma o di riforma del decreto, emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo*".

Appare quindi evidente che l'attività della sezione in merito al conferimento degli incarichi è volta a garantire **principalmente** l'interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, tenendo conto dell'estrema specializzazione della materia, che si è vieppiù accentuata con le riforme degli ultimi anni coinvolgendo raffinate e complesse valutazioni giuridiche, unitamente alle esigenze di salvaguardia contemperata degli interessi dei creditori e con quelli della conservazione dei patrimoni aziendali delle imprese. In tale contesto appare imprescindibile la presenza, nei professionisti che affiancano i giudici nelle valutazioni tecniche ed operative, accanto a connotati deontologici cristallini, anche un'elevata preparazione e specializzazione nelle materie coinvolte (civile, processuale, commerciale, aziendale, societaria, lavoristica, contabile e, sempre più spesso, internazionale), oltre ad una comprovata capacità di operare in coesione con gli indirizzi dell'ufficio.

Va sottolineato in proposito che l'attività del giudice diretta alla nomina negli incarichi sopra indicati ha carattere giurisdizionale (si svolge nell'ambito di un processo regolato dalla legge) e connotati di piena discrezionalità che si concretizzano nelle statuizioni in camera di consiglio con la scelta e la nomina insindacabile del professionista ritenuto più adatto alla procedura, tenuto conto della maggiore o minore importanza economica, della complessità e delle peculiarità della stessa che si prospettano sulla base degli atti in quel momento presenti.

Il nuovo codice della crisi di impresa, mantenendosi in continuità col passato, ha cristallizzato tali principi: il richiamo oggi operato dall'art. 358, comma 3, c.c.i., rafforza il convincimento che la scelta del professionista debba avvenire sulla base di una valutazione di carattere complessivo improntata, in primo luogo, all'efficienza del sistema ed al rispetto dei criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI.

In quest'ottica il Tribunale nell'individuazione dei professionisti è chiamato ad operare una scelta volta ad assicurare che l'espletamento dell'incarico sia diretto, personale, efficiente e tempestivo.

Il parametro dell'efficienza e celerità nella conduzione delle procedure appare preminente, come già espressamente affermato nella precedente giurisprudenza della materia fallimentare, ed è diretto a sostenere la migliore conduzione delle procedure e quindi a perseguire nell'interesse dei creditori alla maggior soddisfazione e delle altre parti indicate dalla legge. Gli altri due criteri si affiancano al primo e sono stati introdotti dalla recente normativa nella prospettiva del buon andamento degli uffici giudiziari, ricondurre l'attribuzione degli incarichi al rispetto delle fondamentali regole di buona gestione ed amministrazione.

L'efficienza dell'attività, preme sottolineare in questa sede, impone che il professionista debba rispondere ad alcune precise ed indefettibili caratteristiche: - possieda un profilo deontologico cristallino ed un'adeguata conoscenza specialistica della materia; - conosca ed attui gli indirizzi operativi e le prassi dell'Ufficio; - gestisca le procedure al fine di perseguire il maggior ricavato e di salvaguardare la continuità aziendale e le esigenza dell'occupazione, in coerenza con gli indirizzi dell'ufficio; - sia munito di una adeguata struttura organizzativa.

E' chiaro peraltro che la specializzazione del settore ed il mantenimento dei suindicati parametri comporta per i professionisti costi ed investimenti di notevole entità e quindi deve essere assicurata una certa stabilizzazione e un numero di incarichi idonei a garantire una adeguata remunerazione, come richiamato

nelle stesse linee guida del CSM. La stabilizzazione consente peraltro al tribunale di conoscere e tener conto delle specifiche competenze di ciascun professionista e di poter contare su competenze già sperimentate.
Ciò non comporta certo la cristallizzazione dei professionisti nominabili, ed anzi devono essere introdotte modalità di rinnovazione dei professionisti, e tuttavia ritiene la sezione di ribadire con forza l'esigenza di dotarsi e mantenere un adeguato elenco con professionalità selezionate nel tempo e qualitativamente elevato, il che certamente non sarebbe possibile ove si ritenesse di nominare un numero eccessivamente elevato di professionisti, cui sarebbe assegnato un numero esiguo di procedure. Merita sottolineare a questo proposito che sovente le procedure fallimentari (oggi di liquidazione giudiziale), che sono numericamente preponderanti, sono talora molto lente nel loro sviluppo (talora, più di un decennio, purtroppo e non per colpa dei curatori, ma per ragioni estrinseche) ma che, nel tempo, dopo una fase di forte impegno lavorativo, divengono meno assorbenti, di modo che il numero totale degli incarichi conferiti ai singoli professionisti può anche essere elevato proprio per la presenza di procedure assai datate, il che non può comportare il blocco delle nuove assegnazioni, a pena di disperdere le migliori professionalità ed esperienze. Proprio allo scopo di favorire il rinnovamento e l'inserimento di giovani professionisti viene ribadito il limite di 70 anni per l'assegnazione di nuovi incarichi, al fine di consentire ai professionisti nominati di portare a termine gli incarichi assegnati e nel contempo di attuare il rinnovamento dell'elenco, aprendo ai giovani professionisti la possibilità di crearsi un'adeguata formazione concorsuale.
L'istituzione dell'albo nazionale costituisce un ulteriore fattore di trasparenza, cui si deve accompagnare un elenco locale che consenta di munirsi di un numero di professionisti abilitati coerente con le esigenze dell'ufficio fallimentare romano, che chiaramente attinga indefettibilmente all'albo nazionale.
Si ritiene quindi di riaffermare anche il principio di territorialità, attuato mediante la richiesta dell'iscrizione dei professionisti agli ordini professionali locali.
Si ritiene infine di confermare la regola della suddivisione dei professionisti in fasce di esperienza e professionalità, tale da adeguare le nomine alle esigenze concrete delle procedure.

Con delibera del 20 luglio 2022 il Consiglio superiore della Magistratura ha emanato delle linee guida su vari argomenti delle procedure concorsuali, che appaiono sostanzialmente in linea con quanto sinora applicato da questa sezione e che possono costituire la base del presente protocollo.
Ha evidenziato, in primo luogo, l'utilità della tenuta di un registro presso gli uffici territoriali in cui annotare, oltre che il nominativo del professionista, anche la data della nomina di modo da evitare il conferimento di incarichi eccessivamente ravvicinati.
In detto registro andranno annotati gli incarichi affidati a ciascun curatore ed il giudice delegato alla procedura, le prime sintetiche informazioni relative alla complessità ed alla rilevanza dell'incarico.
Le linee guida del Consiglio Superiore evidenziano che, per consentire un'efficace gestione delle nomine ed evitare la loro concentrazione appare opportuno, si individui il numero approssimativo di incarichi da assegnare in un dato periodo ai professionisti iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio, coordinando tale necessità con quella di attribuirne ai medesimi un numero tale da garantire il conseguimento di un'adeguata professionalità e remunerazione. Sottolinea il CSM che, "*Nell'ottica del conferimento di un prefissato numero di incarichi in un determinato periodo per assicurare un'adeguata turnazione - oltre che l'acquisizione di professionalità via via crescente e di una corretta remunerazione dell'attività prestata che consenta, peraltro, una specializzazione del professionista - deve peraltro raccomandarsi agli uffici di delimitare l'elenco dei professionisti nominabili*".
L'elenco, prosegue il Consiglio, potrà essere periodicamente aggiornato con l'innesto di nuovi professionisti e con l'espunzione di chi non più considerato adeguato all'attività da prestare.
Al fine di garantire la massima trasparenza è stato inoltre raccomandato agli uffici di esplicitare - anche eventualmente con documenti interni - le regole concordate per definire i criteri con cui vengono effettuate

le nomine anche al fine di evitare che si generi un rapporto di fidelizzazione tra curatore e singolo giudice e per consentire che la valutazione delle attitudini professionali sia espressione corale della sezione.
Ciò posto, ritiene la sezione che l'elenco dei curatori di Roma deve avere carattere rigorosamente interno e riservato, per una serie di considerazioni.
Anzitutto, poichè lo stesso svolge una funzione sussidiaria rispetto all'attività giurisdizionale del conferimento dell'incarico nelle singole procedure e non invece carattere amministrativo. La comunicazione all'esterno dell'elenco comporterebbe quindi una interferenza con l'esercizio della giurisdizione propria del tribunale fallimentare, che comprende chiaramente la scelta del nome del professionista cui affidare l'incarico nell'ambito della sentenza o del decreto a ciò deputati. La scelta viene effettuata nella camera di consiglio sicchè la conoscenza esterna dei dettagli della composizione dell'elenco (ad es. collocazione dei professionisti nelle fasce, situazione della rotazione) finirebbe per violare il segreto della camera di consiglio e per consentire possibili condizionamenti dell'esercizio della giurisdizione in questa delicatissima fase. Si dà atto che il Presidente del Tribunale ha proposto in merito un quesito al CSM, che ancora non ha reso risposta.
In secondo luogo, il carattere fiduciario del rapporto che lega il tribunale con i curatori implica una notevole discrezionalità nelle valutazioni relative ai professionisti, cui non può che corrispondere un alto grado di riservatezza, affinchè le valutazioni interne non vengano propalate all'esterno con possibile pregiudizio per gli interessati.
In terzo luogo, la circostanza che in caso diverso s'imporrebbe la raccolta e la registrazione delle valutazioni svolte dai giudici in merito all'operato ed alla qualità dei professionisti, ciò che comporterebbe notevoli problemi di privacy, di difficilissima soluzione pratica.
D'altra parte, le stesse linee guida adottate dal CSM parlano sempre e solo di un elenco interno alla sezione, lasciando chiaramente intendere la sua riservatezza, né risulta che alcun tribunale utilizzi elenchi dei curatori ostensibili all'esterno.
Ovviamente tale riservatezza non comporta la segretezza dell'elenco, che rimane ostensibile agli organi ed uffici preposti alla vigilanza e controllo sull'operato della sezione (Procura della Repubblica, Ispettorato, Presidenza del Tribunale, Consiglio Giudiziario).

In buona sostanza, quindi, si ritiene utile (anche sulla base della pregressa esperienza):

i. Mantenere l'elenco dei professionisti disponibili alle nomine;
ii. ritenere congruo il conferimento tendenziale di tre incarichi "vuoti" ed un incarico remunerativo [1] per anno;
iii. stabilire criteri interni che individuino il grado di professionalità dei professionisti ed il peso prognostico della procedura, che andrà aggiornato fino alla chiusura della procedura;
iv. contemperare l'esigenza di affidare la procedura a soggetti in grado di gestirla nella maniera più efficiente con quella di evitare la concentrazione di procedure più redditizie tra pochi curatori;
v. garantire, attraverso la rotazione degli incarichi, la possibilità per ciascun curatore di acquisire adeguata professionalità e remunerazione;

[1] l'esperienza maturata evidenzia che circa il 90% degli incarichi conferiti non presenta attivo (o quasi) e quindi in relazione ad essi i curatori, pur svolgendo un numero elevato di adempimenti comunque necessari (relazioni, verifica del passivo, rapporti coi creditori etc.) riceve una remunerazione molto modesta (€. 835 circa) sicchè tali procedure finiscono per essere considerate un peso e non un beneficio; il numero complessivo degli incarichi dunque non è molto significativo, quantomeno sul piano dei compensi, dovendosi guardare invece agli incarichi che presentano un attivo consistente; merita inoltre rilevare che spesso nelle procedure di liquidazione giudiziale l'apparato documentale in possesso del tribunale consente solo una verifica approssimativa dell'attivo, a causa della inverosimiglianza o dell'assenza dei bilanci e di contabilità attendibile.

vi. affidare l'incarico a professionista che può assicurare l'esercizio diretto, personale e tempestivo dell'ufficio, come del resto previsto dall'art. 358 CCI;

vii. affidare l'incarico tenendo conto della trasparenza, della correttezza, del rigore deontologico manifestati al cospetto di tutti gli organi ed i soggetti che si interfacciano con la procedura, ivi compresi pubblico ministero, professionisti delegati, coadiutori, difensori ed ausiliari, debitore e creditori.

Da ultimo, stante il carattere fiduciario della nomina, ove sia intervenuta la revoca dall'incarico ad un professionista - che non sia giustificata da esigenze specifiche della stessa - è auspicabile, se non procedere automaticamente alla sostituzione dell'interessato anche negli altri incarichi, anche in considerazione dello stato delle procedure -, di tenere conto dell'intervenuta revoca evitando nuove nomine.

Preme sottolineare, comunque, che nell'attuale quadro normativo tutto il procedimento volto alla formazione dell'elenco dei professionisti, all'inserimento in fasce di esperienza e preparazione, allo spostamento da una fascia all'altra ed all'esclusione dall'elenco ha carattere interno alla sezione al fine di uniformarne l'attività rispetto ed è resa opportuna nell'interesse del buon andamento dell'ufficio, al fine di attuare prassi che agevolino le attività della sezione tanto nell'individuazione delle figure che si è constatato e valutato essere preparate, attrezzate e diligenti, quanto nella equa e trasparente distribuzione degli incarichi.

L'iscrizione all'albo previsto dall'art.356 c.c.i. non dà luogo in nessun caso a diritti o interessi legittimi rilevanti. Nè l'eventuale inserimento e/o esclusione di un professionista da tale elenco può costituire violazione di un interesse giuridicamente rilevate essendo esclusivamente l'attuazione in concreto di regole autodeterminate dalla sezione destinata ad agevolare le attività proprie sulla nomina dei professionisti.
La relativa procedimentalizzazione non attribuisce quindi aspettative tutelabili né ai fini dell'inserimento nell'elenco, né ai fini della permanenza ed all'attribuzione degli incarichi e non dà luogo ad attività amministrativa di rilevanza esterna.

Con la pubblicazione di questa circolare s'intende, in ogni caso, in ossequio al principio di trasparenza più volte evocato, rendere noto quali sono i principi e le regole cui la sezione intende conformarsi.

3. Strutturazione dell'elenco

3.1. Struttura

Presso la presidenza della sezione è tenuto un elenco cartaceo dei professionisti cui sono attribuiti gli incarichi oggetto della presente circolare.

L'elenco ha carattere riservato, nei limiti precedentemente indicati.

Possono essere conferiti incarichi esclusivamente a coloro che sono inseriti nell'elenco.

Esso è redatto (secondo il modello predisposto) in modo da contenere l'annotazione degli incarichi conferiti negli ultimi quattro anni, la qualifica, il cognome e nome dei professionisti (in ordine volutamente casuale) e le caselle necessarie per l'annotazione degli incarichi acquisiti nelle varie procedure.

All'elenco possono appartenere solamente i professionisti che siano iscritti presso l'Albo nazionale dei gestori della crisi.

Nell'elenco sono riportati in apposite colonne le categorie delle procedure suddivise per tipologia d'incarico importanza e presumibile remuneratività.

Ciascun incarico conferito verrà segnato un un'apposita casella, in corrispondenza con il nominativo del professionista incaricato, nella categoria d'importanza cui si ritiene possa appartenere la procedura con indicazione della data di nomina.

L'elenco è suddiviso in tre fasce:

- **Fascia A)**, composta da professionisti che hanno dato prova, in un numero consistente di procedure, di preparazione e capacità tecnica e gestionale particolarmente elevata, sia nella conoscenza delle norme da applicare, sia nell'accertamento del passivo, sia ancora nella gestione dell'attivo e nell'oculatezza della gestione delle risorse; ad essi sono attribuiti gli incarichi in cui è prevedibile (sulla base degli elementi presenti al momento del conferimento dell'incarico) un attivo pari o superiore a 12 milioni di euro o le procedure di particolare complessità;
- Fascia B) i professionisti che hanno dato prova, in un numero consistente di procedure, di elevata preparazione e capacità tecnica e gestionale, sia nella conoscenza delle norme da applicare, sia nell'accertamento del passivo, sia ancora nella gestione dell'attivo e nell'oculatezza della gestione delle risorse; ad essi sono attribuiti gli incarichi in cui è prevedibile un attivo compreso tra 500 mila e 12 milioni di euro o le procedure di media complessità;
- Fascia C) professionisti che nello svolgimento delle attività svolte nell'ambito delle procedure assegnate hanno dato prova di adeguata preparazione e capacità tecnico e gestionale e siano stati puntuali e tempestivi negli adempimenti; ad essi sono attribuiti gli incarichi in cui è prevedibile un attivo compreso inferiore a 500 mila euro e le procedure non presentino particolari profili di complessità o siano prive di attivo;

Le nomine nelle procedure di presumibile attivo inferiore o nullo saranno a fini perequativi attribuite a tutte le fasce secondo il criterio della rotazione.

3.2. Numero massimo di professionisti inseriti

I dati statistici degli ultimi anni successivi al 2019 non sono significativi, considerato l'effetto della pandemia e delle misure economiche correlate che hanno profondamente modificato la situazione economica e finanziaria contingente, cui si sono aggiunti gli effetti del conflitto ucraino.

I dati ufficiali a disposizione evidenziano: nell'anno 2019 - n. 4139 nuove iscrizioni concorsuali e 1396 procedure aperte; nel 2018 - 3910 nuove iscrizioni concorsuali e n. 1325 procedure aperte. Tali dati, sostanzialmente sovrapponibili, sono gli unici concretamente utilizzabili (gli anni successivi riportano dati quasi dimezzati, che non si ritengono utilizzabili in funzione prospettica).

Quanto ai concordati preventivi nel 2019 risulta la proposizione di 108 procedure, nel 2020 81 procedure, nel 2021 85 procedure e nel 2022 63 procedure (preconcordati). Anche questi dati evidenziano un forte decremento dei numeri in ingresso, frutto delle vicende contingenti.

Ciò posto al fine di determinare il numero massimo di professionisti da inserire nell'ambito dell'elenco, si deve tenere conto:

a) che la maggior parte dei fallimenti dichiarati ha un attivo nullo che consente solo una modesta liquidazione del compenso a carico dell'erario;
b) che anche i fallimenti definiti ex art.118, comma 1, n.3 l.fall., presentano un attivo spesso appena sufficiente a ripagare le spese della procedura e sono, pertanto, scarsamente remunerativi.
c) che, anche gli incarichi di commissario giudiziale nelle procedure di pre-concordato (oggi disciplinate dall'art.44 c.c.i.) sono scarsamente remunerativi;
d) che gli incarichi previsi dal nuovo codice della crisi d'impresa esigono ancor più che in passato competenze di altissima specializzazione in molteplici materie (civile, processuale, commerciale, aziendale, societaria, lavoristica, contabile, internazionale, ecc.);
e) che occorre garantire stabilità ai professionisti inseriti nell'elenco anche al fine di consentire agli stessi di adottare scelte organizzative di studio dirette a favorire l'efficienza e la tempestività nello svolgimento delle procedure;
f) che un numero troppo elevato di professionisti, non solo non consentirebbe di raggiugere gli obiettivi predetti, ma renderebbe certamente più complesso esercitare quel controllo di carattere gestionale sull'opera del singolo professionista che il codice affida al Tribunale;
g) che, peraltro, lo stesso art. 358 c.c.i. (già richiamato) impone al Tribunale al momento della nomina di tenere conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi, delle procedure in corso e del numero di procedure aperte nell'anno precedente.

Sulla base di tali assunti, ritiene la sezione di determinare il numero massimo di professionisti da inserire nell'elenco in 300 unità.

Tale numero dovrebbe, infatti, consentire di attribuire ogni anno (una volta ritornati ai normali flussi in ingresso) a ciascun professionista tre / quattro incarichi di cui almeno uno "remunerativo".

4. Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Ai sensi dell'art. 358 c.c.i. possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore:

a. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro (questi, per le procedure con le connotazioni previste);
b. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

In base a quanto disposto dagli artt. 92, 114 e 125 c.c.i. possono essere nominati unicamente i soggetti elencanti all'art. 358 che siano iscritti all'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i. e che conseguentemente possiedano i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo e che vengono verificati dal Ministero della giustizia.

Ai fini della costituzione dell'elenco riservato interno dei soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi, la sezione ritiene, anche sulla base dell'esperienza matura nel vigore della precedente circolare, necessario prevedere taluni ulteriori requisiti:

a) che i professionisti siano iscritti al proprio albo professionale da almeno cinque anni e, da almeno uno, a quello di Roma;
b) nell'ipotesi di studi professionali associati o società di professionisti di cui alla lettera b) dell'art.358 c.c.i. requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da almeno il 50% degli associati e dal responsabile della procedura;
c) non possono essere inseriti nell'elenco e ricevere nuovi incarichi coloro che sono stati revocati da precedenti incarichi per grave inadempimento e i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 358 c.c.i. che abbiano svolto funzione di amministrazione e controllo in società di capitali o società cooperative in società che abbiano in corso o abbiano avuto accesso, negli ultimi 5 anni ad una qualunque procedura regolata dal C.C.I. o ad esse assibilabili. Il divieto si estende anche nelle ipotesi in cui a tali procedure abbiano avuto accesso società collegate e/o controllate.

1. Sono valutati come titoli di merito ai fini dell'ammissione all'elenco ed alla collocazione nelle rispettive fasce, anche separatamente:
2. il possesso di una adeguata struttura professionale (come ad esempio la possibilità di usufruire di consulenza fiscale e tributaria nell'ambito del medesimo studio senza oneri per la procedura, personale di segreteria in grado di gestire le infrastrutture telematiche, ecc.);
3. il possesso di titoli accademici riconosciuti – nelle materie di pertinenza;
4. pregresse comprovate e consistenti esperienze nella materia concorsuale, mediante lo svolgimento o la collaborazione attiva nella gestione delle procedure;
5. l'operato in precedenti incarichi ricevuti dalla sezione e portati a compimento, laddove sostenuto da un numero consistente di giudici;
6. la partecipazione, anche quali relatori, ad attività di formazione ulteriori rispetto a quelle previste per l'iscrizione e la permanenza nell'albo di cui all'art.356 c.c.i.

5. La composizione dell'elenco

In ragione dell'esperienza già maturata, nell'elenco verranno mantenuti i professionisti attualmente presenti nell'elenco in uso presso la sezione regolato dalla precedente circolare del 24 marzo 2017, con conservazione delle fasce di appartenenza e senza necessità di presentare una nuova domanda, semprechè risultino iscritti all'albo dei gestori della crisi previsto dall'art. 356 CCII e siano in possesso dei requisiti ulteriori di cui al precedente punto 4.

Gli aggiornamenti dell'elenco avverranno secondo le modalità di seguito indicate.

Per essere inserito nell'elenco di cui sopra ogni professionista dovrà presentare domanda secondo il modello allegato e pubblicato nel sito del tribunale.

Le domande dovranno essere presentate presso la segreteria della sezione ove saranno protocollate ed iscritte in un apposito elenco; al termine delle procedure di valutazione le domande e gli elenchi saranno custoditi dalla segreteria.

La domanda presentata avrà valore sino alla prima valutazione operata dall'ufficio e successivamente ogni professionista che intende rinnovare la sua candidatura dovrà presentare una nuova domanda.

Tutte le domande saranno esaminate e valutate dai giudici della sezione nel corso dell'apposita riunione da tenersi normalmente una volta all'anno, nella quale sarà verbalizzato per i soli ammessi la valutazione espressa sulla base dei requisiti e dei titoli e l'esito finale di ammissione nell'elenco. Le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei giudici presenti in sezione.

Va in proposito tenuto conto, per esperienza ormai più che consolidata, che vengono presentate domande di inserimento di gran lunga maggiori (circa 150/200) a fronte di un numero di posti disponibili, per recesso o altre cause, normalmente inferiori.

Si procederà anzitutto prendendo atto dei professionisti che per varie cause hanno receduto dall'elenco (ragioni di età, recesso volontario o altro), e procedendo poi all'eventuale radiazione dei professionisti ritenuti non idonei.

Saranno quindi inseriti nell'elenco i professionisti ritenuti idonei e migliori per capacità, diligenza adeguatezza professionale e titoli.

Le valutazioni avverranno con l'approvazione di due terzi dei giudici.

5.1. Il passaggio da una fascia all'altra

Il passaggio di un professionista da una fascia ad un'altra potrà avvenire solo qualora almeno i due terzi dei giudici della Sezione esprima, nell'ambito di apposita riunione ex art.47 quater O.G., il proprio parere positivo sulla base di una specifica valutazione di molteplici, seri e concreti elementi di giudizio.

Della decisione sarà redatto apposito verbale contenente unicamente l'esito della deliberazione.

Nel passaggio da una fascia all'altra si terrà conto anche del fabbisogno relativo alle singole fasce.

Ove necessario, potranno, essere conferiti ai professionisti anche incarichi di fascia inferiore.

5.2. L'esclusione dall'elenco e/o la sospensione temporanea nell'affidamento degli incarichi

A) Il professionista è automaticamente escluso dall'elenco nel caso in cui venga cancellato dall'albo di cui all'art.356 c.c.i..
B) L'esclusione potrà essere disposta anche qualora vengano meno i requisiti aggiuntivi di cui al precedente paragrafo 5.
C) Potrà anche essere disposta la cancellazione dell'elenco nel caso in cui la maggioranza dei due terzi della sezione si esprima in tal senso sulla base di specifica valutazione di molteplici, seri e concreti elementi di giudizio fondati su episodi, vicende o mancanze specificamente indicate e comprovate, che rendano evidenti l'inadeguatezza operativa, tecnico-giuridica o di gestione delle procedure.
D) Potrà essere disposta la cancellazione dell'elenco, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera C), anche in caso di comportamenti incompatibili con il prestigio e/o l'onorabilità della Sezione.

Delle decisioni assunte nei casi di cui alle lettere lettere C) e D) sarà redatto apposito verbale contenente unicamente l'esito della deliberazione.

Le condizioni previste dalla presente circolare per l'inserimento nell'elenco riservato interno devono permanere per tutta la durata degli incarichi.

Qualora un professionista, già iscritto, sia oggetto di incolpazione in sede disciplinare e/o di indagine in sede penale per uno dei reati previsti dall'art.358 c.c.i., la sezione a maggioranza assoluta dei suoi componenti potrà disporne la sospensione dal conferimento degli incarichi.

Qualora un professionista ometta di denunciare cause di incompatibilità ovvero di informare tempestivamente il giudice delegato e il presidente di sezione in ordine alla sopravvenienza di cause ostative alla permanenza ovvero all'iscrizione all'elenco, ne sarà disposta l'immediata cancellazione dall'elenco, salva la valutazione del competente collegio in ordine all'eventuale revoca dalle procedure in cui è nominato.

6. Il conferimento degli incarichi.

Gli incarichi previsti dalla presente circolare saranno attribuiti dal collegio nel rispetto della normativa vigente e con l'obiettivo di garantire la massiva efficienza allo svolgimento della procedura.

Al fine di conciliare tali principi con la necessità di garantire una adeguata rotazione ed una equa ripartizione, nonché la massima trasparenza nell'attribuzione degli incarichi, remunerativi e non, il conferimento avverrà **con criterio di rotazione automatica all'interno di ciascuna fascia**, salvo i casi in cui, **eccezionalmente**, sia necessario in singole procedure, per specifiche ragioni connesse alla loro straordinaria importanza o complessità o per la probabile disposizione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, effettuare nomine, sempre all'interno dei professionisti dell'elenco, prescindendo dalla rotazione e con successivo recupero della nomina di competenza. Di tali deroghe si farà menzione nell'elenco.

Nel caso di procedure di particolare complessità o con attivo presumibile superiore ai 5 milioni di Euro, potranno essere nomina due o più professioni di diverse competenze e/o professionalità. Conformemente a quanto stabilito dalle norme, il compenso sarà unico e ripartito tra i professionisti nominati.

Il presente protocollo, sottoscritto dal Presidente e dai Giudici della sezione, sarà trasmessa al Consiglio superiore della Magistratura, VII commissione, al Sig. Presidente del Tribunale, al sig. Presidente della Corte d'appello, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e dei Consulenti del lavoro di Roma e pubblicata sul sito del Tribunale.

Il Presidente della sezione

I Giudici della sezione